

Accordo Italia-Santa Sede

Effettiva cooperazione in ambito fiscale e lotta al riciclaggio negli impegni assunti dalla Città del Vaticano

di Piergiorgio Valente (*)

L'Accordo Italia-Santa Sede del 1° aprile 2015, in corso di ratifica, è di particolare rilevanza in quanto tratta del primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato della Città del Vaticano con un altro Paese. In linea con il percorso intrapreso a partire dal 2010, per l'affermazione e l'implementazione da parte della Santa Sede degli *standards* di trasparenza e cooperazione amministrativa nel campo delle relazioni finanziarie, esso recepisce le più aggiornate ed universalmente accolte disposizioni internazionali in materia di scambio di informazioni.

1. Premessa

Dopo la sottoscrizione degli accordi con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, l'Italia firma una Convenzione sullo scambio di informazioni in materia fiscale anche con lo Stato della Città del Vaticano (1). L'accordo, in fase di ratifica ed esecuzione (2), sopraggiunge dopo un lungo percorso di riforme intrapreso dalla Santa Sede a partire dal 2010 e successivamente

alla creazione, presso la Santa Sede medesima, di organismi dotati di specifiche competenze in materia economica e finanziaria (3).

La Convenzione del 1° aprile 2015 è di particolare rilevanza in quanto tratta del primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato della Città del Vaticano con un altro Paese. Essa è stata seguita, in data 10 giugno 2015, dall'Accordo fra la Santa Sede

(*) *Chairman* del Comitato Fiscale della *Confédération Fiscale Européenne* (CFE).

(1) L'accordo è stato sottoscritto in data 1° aprile 2015, dal Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Pier Carlo Padoan. Si veda P. Valente, "Accordo Italia-Svizzera: le prospettive nei nuovi *standards* di trasparenza e cooperazione fiscale", in *il fisco*, n. 38/2015, pag. 3645.

(2) In data 27 agosto 2015, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il Disegno di Legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Stato del Vaticano. Contemporaneamente, sono stati approvati i Disegni di Legge di ratifica ed esecuzione:

- dell'Accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo sulle "richieste di gruppo", sottoscritto in data 2 marzo 2015;
- del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera;
- dell'Accordo Italia-Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo

sulle "richieste di gruppo", sottoscritto in data 26 febbraio 2015.

(3) Secondo Paul Richard Gallagher, "occorre comunque evidenziare come l'accordo sullo scambio di informazioni realizzi un significativo passo della Santa Sede verso l'obiettivo della massima trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, dimostrando al tempo stesso la complessiva idoneità del proprio sistema istituzionale e giuridico a sostenere in modo efficace il confronto con i più elevati parametri internazionali in materia". Egli aggiunge inoltre che l'accordo "è in buona parte frutto dell'impegno internazionale profuso dalla Santa Sede nei settori della trasparenza, della vigilanza e dell'informazione finanziaria che, dal 2010 in poi, ha consentito la realizzazione di significative riforme, accolte da un consenso diffuso da parte degli operatori internazionali. È sulla base di queste premesse che la collaborazione tra Santa Sede e Italia viene estesa oggi alla materia fiscale" (cfr. <http://vaticaninsider.lastampa.it/news/dettaglio-articolo/articolo/vaticano-vaticano-italia-italy-40152/>).

Approfondimento Fiscaltà internazionale

e gli Stati Uniti d'America, per favorire l'osservanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA).

In linea con il percorso intrapreso nel 2010, per l'affermazione e l'implementazione da parte della Santa Sede degli **standards di trasparenza e cooperazione amministrativa** nel campo delle relazioni finanziarie, la Convenzione recepisce le più aggiornate ed universalmente accolte disposizioni internazionali in materia di **scambio di informazioni**. Queste sono contenute nell'art. 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo il quale lo scambio delle informazioni fiscali, prevedibilmente rilevanti, tra Amministrazioni finanziarie non può essere limitato né impedito dalle norme sul **segreto bancario** (4).

2. La regolarizzazione dei rapporti con i residenti in Italia

L'accordo, a partire dalla data della sua entrata in vigore (5), consentirà il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli **obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute** presso istituti che svolgono attività finanziaria nello Stato del Vaticano - **da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia**. I medesimi soggetti ed enti hanno la possibilità di accedere ad una procedura di regolarizzazione delle suindicate attività, con i medesimi effetti stabiliti dalla legge italiana sulla *voluntary disclosure*. In sostanza, i soggetti che risiedono in Italia, i quali detengono **attività finanziarie presso lo IOR** (la Banca vaticana), potranno far rientrare i capitali nel Paese di residenza, andando incontro all'applicazione di **sanzioni ridotte** e senza ulteriori conseguenze penali.

La disciplina convenzionale in commento si giustifica, principalmente, in ragione della specialità dei rapporti intercorrenti tra la Santa Se-

de (e lo Stato della Città del Vaticano, su cui la Santa Sede esercita la sovranità) e la Repubblica italiana, i quali richiedono, anzitutto, una **semplificazione nel pagamento delle imposte sulle rendite** prodotte dalle attività finanziarie detenute nello Stato della Città del Vaticano. In questo modo, la Santa Sede e le istituzioni che operano nello Stato della Città del Vaticano potranno, da un lato, **agevolare le attività di riscossione da parte delle Autorità fiscali** italiane e, dall'altro lato, offrire un importante servizio a tutte quelle persone (fisiche e giuridiche) residenti in Italia e che, per motivi di natura ecclesiale, detengono attività finanziarie nel territorio vaticano.

La Convenzione attua, inoltre, quanto previsto dal Trattato del Laterano in merito all'esenzione da imposte sugli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.

Essa segue gli accordi sullo scambio di informazioni sottoscritti dall'Italia il 23 febbraio, il 26 febbraio e il 2 marzo 2015, con, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco (6). Per effetto di tali intese, i suindicati Paesi ben presto cesseranno di essere formalmente considerati "paradisi fiscali", usciranno dalla c.d. *black list* - basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese (7) - e saranno **equiparati ai Paesi c.d. white list ai fini del regime di voluntary disclosure** (8).

Si precisa, tuttavia, che la Convenzione con la Santa Sede non è stata stipulata in applicazione della legge italiana sulla *voluntary disclosure*. Lo Stato del Vaticano, infatti, non è incluso in alcuna *black list*, al contrario della Svizzera, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.

Lo scambio di informazioni contemplato dalla Convenzione riguarderà i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009.

(4) Per approfondimenti sull'art. 26 del Modello OCSE cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 923 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 4 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2745 ss.

(5) L'accordo Italia-Stato del Vaticano entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui i due Stati procederanno alla reciproca notifica del completamento delle rispettive procedure necessarie alla sua entrata in vigore; pertanto, la data rilevante sarà il giorno di ricevimento dell'ultima notifica.

(6) La firma delle suindicate intese è intervenuta entro il termine (2 marzo 2015) previsto dalle disposizioni italiane sul rientro dei capitali detenuti all'estero. Infatti, la normativa ita-

liana sulla regolarizzazione dei capitali posseduti all'estero prevede uno sconto delle sanzioni e il dimezzamento dei tempi di accertamento per le attività e gli investimenti esteri in Paesi (precedentemente) a "fiscaltà privilegiata" se, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, gli stessi sottoscrivono con l'Italia accordi per lo scambio di informazioni secondo i più recenti *standard* di trasparenza accolti a livello internazionale.

(7) Per approfondimenti sulle transazioni con i Paesi c.d. *black list* cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1545 ss.

(8) L'esclusione dalla c.d. *black list* è già operativa ai fini della procedura di *voluntary disclosure*, con riguardo alla non applicazione del raddoppio dei termini per la regolarizzazione.

3. Gli obblighi assunti dai due Stati contraenti

Secondo quanto emerge dall'accordo in corso di ratifica, Italia e Santa Sede hanno espressamente convenuto di consentire unicamente lo **scambio di informazioni su richiesta**, mentre non vi è alcun riferimento allo scambio automatico (9) né allo scambio spontaneo (10).

Sullo scambio di informazioni su richiesta, gli impegni assunti sono in linea con gli *standards* internazionali. L'art. 1 della Convenzione stabilisce che le Autorità competenti degli Stati contraenti debbano scambiarsi le **informazioni** "verosimilmente **rilevanti**" per applicare le disposizioni della Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali, nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alle previsioni convenzionali (11).

Le **informazioni scambiate** devono essere tenute **riservate dallo Stato ricevente** analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e possono essere comunicate soltanto ai soggetti che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Pertanto, in linea generale, tali soggetti possono utilizzare le informazioni unicamente per le suindicate finalità. Uno Stato contraente può utilizzare i dati ricevuti anche per altri fini, purché tale uso avvenga conformemente alla legislazione di entrambi gli Stati e le Autorità competenti dello Stato richiesto ne abbiano approvato l'impiego.

In linea con gli *standards* universalmente accolti in materia, all'art. 1 dell'Accordo in commento è stato altresì previsto che lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornirle in ragione della mancanza di un proprio interesse fiscale, né può validamente opporre il segreto bancario (12).

In virtù dell'accordo, i soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi del T.U.I.R. - che siano titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'**attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano** - possono adempiere gli obblighi di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché, qualora dovuta, dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di uno o più degli intermediari finanziari indicati negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. art. 2 dell'Accordo). Tale articolo prevede altresì che sui redditi o sui risultati di gestione è dovuta "un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi delle attività finanziarie con l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attività finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia".

Una disposizione di rilievo è quella riguardante la **regolarizzazione dei periodi antecedenti** all'entrata in vigore dell'accordo. A tal proposito, si prevede che i soggetti di cui all'art. 2 della Convenzione possono beneficiare - entro il periodo d'imposta 2013 e presentando apposita istanza entro un anno dalla data di entrata in vi-

(9) Lo scambio di informazioni automatico comporta la trasmissione sistematica e periodica, dallo Stato della fonte allo Stato di residenza, di un insieme di informazioni relative a determinati contribuenti.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 941 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 25 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2758 ss.

(10) Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari locali, di Paesi diversi.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 949 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili appli-*

cativi nelle verifiche, IPSOA, 2013, pag. 30 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2760 ss.

(11) Il riferimento alle informazioni "verosimilmente rilevanti" ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition") o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

(12) All'art. 1 viene altresì specificato, in conformità ai criteri OCSE, che lo Stato richiedente, prima di avanzare la richiesta all'altro Stato, deve sfruttare le fonti di informazione previste dalla propria normativa interna (il ricorso all'altro Stato, quindi, deve, a livello generale, rivestire carattere di eccezione, e non di regola).

Cfr. P. Valente, "Italia-Vaticano: accordo sullo scambio di informazioni", in *Il Quotidiano IPSOA*, 3 aprile 2015.

Approfondimento Fiscaltà internazionale

gore della Convenzione stessa - di un trattamento favorevole, come l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano (13).

A norma dell'art. 6 della Convenzione, gli **immobili** indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo Accordo con la Santa Sede, e sono comunque esenti dai tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione (14).

4. Le fasi dell'allineamento della Santa Sede agli *standards* internazionali in materia di trasparenza

Il percorso dello Stato della Città del Vaticano verso un ordinamento improntato alla trasparenza e alla cooperazione amministrativa internazionale è iniziato alcuni anni orsono, quando, nel dicembre 2009, la Santa Sede ha sottoscritto la Convenzione monetaria con l'Unione Europea, la quale sostituisce quella del 29 dicembre 2000 con cui è stato introdotto l'euro, quale valuta ufficiale dello Stato pontificio. Un'importante disposizione della Convenzione monetaria prevede il recepimento, da parte dello Stato della Città del Vaticano, di tutte le normative europee sulla trasparenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, frode e falsificazione delle banconote. Tra queste, vi è la Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (art. 8) (15).

Il 30 dicembre 2010, Papa Benedetto XVI ha comunicato, in una lettera apostolica (*Motu Proprio*), che anche la Curia e l'Istituto per le Opere

di Religione (IOR) avrebbero adottato le suindicate **regole antiriciclaggio**. Sempre il 30 dicembre 2010, sono state adottate n. 4 leggi nel rispetto della Convenzione monetaria stipulata con l'Unione Europea. Tali normative, entrate in vigore il 1° aprile 2011, riguardano:

- una prima legge, la prevenzione e il **contrasto del riciclaggio** dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;

- una seconda legge, la **frode** e la **contraffazione di banconote**;

- le altre due leggi, il **taglio** e le **specifiche delle banconote**.

Esse, inoltre, introducono il reato di riciclaggio, con la previsione della pena detentiva fino a 12 anni, nei casi più gravi.

La Legge vaticana antiriciclaggio (Legge n. 127 del 30 dicembre 2010) è stata perfezionata e sostanzialmente riscritta a seguito della prima visita degli esperti del Moneyval (Comitato UE di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo), avvenuta dal 21 al 26 novembre 2011 (16). In tale occasione, il *team* del Moneyval ha condiviso e discusso le prime impressioni con i rappresentanti della Santa Sede, ma non vi è stato un giudizio totalmente positivo sul vigente testo della Legge n. 127 del 2010, che sembrava accentrare la garanzia della integrità della "finanza vaticana" nella sola Autorità di Informazione Finanziaria, senza mostrare l'intenzione di un reale coinvolgimento di tutte le Autorità competenti. Il testo riscritto, invece, riconosce il ruolo delle Autorità coinvolte nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra le quali vengono menzionate, oltre all'Autorità di Informazione Finanziaria, la Segreteria di Stato, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, e il corpo della Gendarmeria Vaticana (17).

La nuova versione della Legge n. 127 del 2010 sancisce, in sostanza, la tendenza verso un reale coinvolgimento di tutto il quadro istituzionale, e di una maggiore attenzione alle peculiarità della

(13) Per i periodi d'imposta 2014 e 2015, l'art. 4 della Convenzione prevede che è possibile beneficiare del regime previsto dall'art. 2 presentando apposita istanza con la chiara indicazione dell'opzione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

(14) L'art. 6 precisa che le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

(15) La Convenzione monetaria prevede l'istituzione di un Comitato misto che dovrà verificare, con cadenza annuale, l'applicazione delle sue disposizioni (art. 11).

(16) La Legge n. 127 del 2010 rappresenta il primo signifi-

cativo passo della Santa Sede nel percorso di adeguamento della sua normativa antiriciclaggio agli *standard* internazionali, con l'obiettivo di essere inclusa nel gruppo dei Paesi c.d. virtuosi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

(17) Il nuovo testo è stato promulgato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con un Decreto (n. 159) del 25 gennaio 2012.

Cfr. P. Valente, "Lotta al riciclaggio: i progressi dell'ordinamento vaticano", in *Il Quotidiano IPSOA*, 15 ottobre 2013.

Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, come suggerito dagli esperti del Moneyval.

Sempre nel contesto del processo di adeguamento agli *standards* internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, oltre all'adozione del Decreto n. 159 del 25 gennaio 2012 (che ha riscritto la Legge n. 127 del 30 dicembre 2010), sono state ratificate alcune **Convenzioni internazionali** rilevanti in materia, tra cui la Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo (ONU, New York, 1999), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope (Vienna, 1988), firmata nello stesso anno in cui venne adottata (18).

L'attuazione degli adempimenti antiriciclaggio da parte della Santa Sede è stata ancora una volta oggetto di verifica da parte del Moneyval nel marzo 2012, quando quest'ultimo ha tenuto alcuni incontri di lavoro con le Autorità vaticane (19). Le riunioni hanno consentito agli esperti del Moneyval di proseguire nella raccolta di informazioni sui passi compiuti nel processo di adeguamento agli *standards* internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La fase di riunioni con il Moneyval ha portato, nel luglio 2012, all'adozione di un rapporto il quale ha evidenziato "luci ed ombre" dell'ordinamento vaticano sul versante della trasparenza. Con l'obiettivo di sancire definitivamente l'"ingresso" dello Stato della Città del Vaticano tra i Paesi c.d. virtuosi è stata così promulgata la Legge n. 18 dell'8 ottobre 2013.

5. Recenti sviluppi

La Legge n. 18 dell'8 ottobre 2013 (di seguito, "Legge") è stata adottata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Le norme erano tuttavia già in vigore in quanto approvate in via d'urgenza con il Decreto n. 11 del Presidente del Governatorato dell'8 agosto 2013. Contestualmente, era stato adottato il *Motu Proprio* di Papa Francesco per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento

del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

La Legge non solo sostituisce, in gran parte, quella del 30 dicembre 2010, n. 127 (concernente la prevenzione ed il **contrasto del riciclaggio** dei proventi di **attività criminose** e del **finanziamento del terrorismo**), ma introduce disposizioni ulteriori.

Con riferimento alle misure contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, vengono individuati, nel dettaglio:

- i **soggetti obbligati**;
- le attività di **valutazione dei rischi**;
- le prescrizioni concernenti l'**adeguata verifica delle controparti**;
- le disposizioni sul **trasferimento internazionale dei fondi**.

I soggetti obbligati sono tenuti a segnalare le attività sospette all'Autorità di Informazione Finanziaria, che a sua volta procede ai dovuti approfondimenti con penetranti poteri istruttori. In presenza di fondati indizi di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'Autorità di Informazione Finanziaria trasmette un circostanziato rapporto al Promotore di giustizia e può sospendere temporaneamente l'esecuzione delle transazioni e delle operazioni sospette.

L'Autorità di Informazione Finanziaria è altresì dotata di un generale potere di vigilanza in ordine all'attuazione delle misure normativamente stabilite a carico dei soggetti obbligati, e può applicare sanzioni amministrative (20). Particolare importanza rivestono le norme relative alla **vigilanza prudenziale degli enti** che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, ovvero che svolgono abitualmente, in nome e per conto di terzi, attività finanziaria in forma economica, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L'introduzione di tale funzione - attribuita all'Autorità di Informazione Finanziaria con il *Motu Proprio* dell'8 agosto 2013 - adempie ad una specifica raccomandazione del Moneyval. La Legge ne attribuisce il potere di regolamentazione all'Autorità di Informazione Finanziaria, la quale effettua altresì la vigilanza sul rispetto degli obblighi ed irroga le sanzioni amministrative.

(18) La ratifica e l'adesione alle citate Convenzioni è stata ufficializzata, da parte della Santa Sede, lo stesso giorno in cui è stato adottato il Decreto n. 159 (25 gennaio 2012).

(19) Gli incontri, in particolare, si sono svolti dal 14 al 16 marzo 2012 ed hanno interessato le Autorità della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano, e gli esperti del Moneyval.

Cfr. P. Valente, "Lotta al riciclaggio: i progressi dell'ordinamento vaticano", in *Il Quotidiano IPSOA*, 15 ottobre 2013.

(20) Nei casi più gravi, queste ultime sono irrogate dal Presidente del Governatorato, previa raccomandazione da parte dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

Approfondimento

Fiscaltà internazionale

Viene disciplinato il **trasporto transfrontaliero di denaro contante**, in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, per un importo pari o superiore a 10.000 euro, in relazione al quale un ruolo significativo è rivestito proprio dall'Autorità di Informazione Finanziaria: questa procede allo scambio di informazioni non solo con le altre Autorità vaticane, ma anche, a condizioni di reciprocità, con gli organismi competenti degli altri Stati.

Il *Motu Proprio* dell'8 agosto 2013 non solo ha istituito l'Autorità di Informazione Finanziaria, quale organo di vigilanza prudenziale, ma ha esteso la disciplina sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo anche ai Dicasteri della Curia Romana e agli altri organi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché alle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano (21).

Le misure introdotte con i provvedimenti del mese di agosto 2013 sono state giudicate positivamente dal Moneyval. Nel rapporto del dicembre 2013 (che segue quello del luglio 2012), questo ha sostenuto che "in breve tempo la Santa Sede ha intrapreso numerose misure legislative e non, per porre rimedio alle lacune indicate nel rapporto del 2012, sebbene debbano essere affrontate ancora alcune questioni". Tra queste, sono state attivate e migliorate "la struttura legale per la criminalizzazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché la relativa confisca".

6. Considerazioni conclusive

Con l'entrata in vigore, imminente, dell'Accordo sullo scambio di informazioni tra l'Italia e la Santa Sede diviene effettiva la possibilità di individuare e perseguire i soggetti, residenti in Italia,

i quali detengono attività nello Stato del Vaticano con il fine dell'evasione o della frode fiscale.

L'Accordo in commento disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta**, in conformità con i più recenti ed universalmente accolti *standards* internazionali. Tuttavia, non contiene disposizioni in tema di scambio automatico delle informazioni. A tal proposito, si rileva che è sempre più diffusa, a livello internazionale e comunitario, la consapevolezza che un efficace strumento di contrasto alle pratiche di evasione ed elusione fiscale internazionale è rappresentato dallo **scambio automatico di informazioni**, soprattutto a livello multilaterale, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 6 della Convenzione (multilaterale) del 1988 sulla cooperazione amministrativa tra Stati (22).

Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza in materia fiscale, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili nel contesto economico attuale hanno evidenziato la necessità di individuare **strumenti innovativi**: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

In un contesto caratterizzato da un progressivo e costante allineamento dell'ordinamento vaticano agli *standards* internazionali di trasparenza, è possibile ritenere che lo scambio automatico di informazioni possa divenire, in futuro, lo *standard* di cooperazione in materia fiscale anche nei rapporti tra la Santa Sede, da un lato, e l'Italia e gli altri Stati membri, dall'altro. Ciò, appare ancora più evidente se si considera che nel giugno 2015, la Santa Sede ha sottoscritto l'Accordo FATCA con gli Stati Uniti, il quale disciplina lo scambio automatico di informazioni fiscali tra le due Autorità competenti "al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale" (23).

(21) Esse, tuttavia, devono essere verificate sul piano pratico-applicativo.

Cfr. P. Valente, "Lotta al riciclaggio: i progressi dell'ordinamento vaticano", in *Il Quotidiano IPSOA*, 15 ottobre 2013.

(22) Per approfondimenti sulla Convenzione multilaterale del 1988 cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 965 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 117 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2815 ss.

(23) Secondo l'arcivescovo Gallagher, "la firma di questo ac-

cordo è indubbiamente un evento storico. Di fatto, è la prima volta che la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un accordo intergovernativo formale, portando a un livello più alto l'estesa cooperazione e l'amicizia già esistenti tra la Sede Apostolica e il Governo degli Stati Uniti. Inoltre, l'oggetto di questo accordo - volto a contrastare l'evasione fiscale attraverso lo scambio di informazioni pertinenti - è di fondamentale importanza sia per la Santa Sede sia per gli Stati Uniti" (cfr. <http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/vaticano-vatican-41666/>).